

**BENI E ATTIVITÀ CULTURALI***Interrogazioni a risposta orale:*

CARLI e CORDONI. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

le Alpi Apuane sono da sempre luogo di intensa estrazione e in particolare del pregiato marmo che ha richiamato nei secoli i maggiori scultori e artisti nel comprensorio apuo-versiliense;

si è creata a Pietrasanta una rinomata scuola di lavorazione del marmo dovuta alla presenza di importanti laboratori che nei secoli hanno realizzato importanti opere sparse in tutto il mondo;

a Pietrasanta esistono ancora alcuni dei laboratori storici, tra cui il laboratorio ex Pierotti posto sulla via Aurelia, angolo via Santini, che anche se oggi non è più utilizzato, alcuni anni or sono impiegava oltre 150 operai e artigiani nelle diverse attività della lavorazione del marmo;

tale struttura comprende spazi per la lavorazione, per l'esposizione, una gipsoteca, un deposito, oltre che una parte destinata ad uso abitativo per il guardiano;

il laboratorio « ex Pierotti » ha, inoltre, una struttura architettonica e organizzativa di grande pregio e rappresenta una importante testimonianza di come era organizzato nel passato un laboratorio per la lavorazione del marmo nelle sue diverse forme, dall'architettura alla scultura;

adiacente al laboratorio ex Pierotti si trova una marginetta posta sul bivio tra via Aurelia e via Santini a Pietrasanta che riporta scritto sul piano appeso all'ingresso *non grave sit a vobis dicere ma(t)er ave;*

tali edifici sono degni e meritevoli di tutela come testimonianze storiche della città e della sua economia;

il Consiglio Comunale di Pietrasanta ha approvato una delibera che prevede la realizzazione di due rotonde lungo la via Aurelia, una delle quali realizzata in cor-

rispondenza tra l'incrocio tra la via Santini e la via Aurelia, la cui realizzazione prevede tra l'altro l'abbattimento della marginetta e di parte dell'edificio destinato un tempo al laboratorio ex Pierotti —:

se il Governo non ritenga di intervenire per la tutela degli edifici storici suddetti. (3-03082)

ALFONSO GIANNI. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

l'importo del biglietto d'ingresso per la visita ai beni ambientali, architettonici, artistici e storici, è notevolmente aumentato, in taluni casi addirittura raddoppiato, come risulta dalla stampigliatura che reca i due prezzi: quello originario di lire quattromila e quello attuale di quattro euro;

tale raddoppio può indurre i cittadini a considerare erroneamente il valore dell'euro pari a lire mille e comunque potrebbe essere un fattore di incremento del processo inflazionistico —:

quali siano le motivazioni addotte per giustificare un tale consistente aumento di prezzo. (3-03092)

*Interrogazioni a risposta in Commissione:*

SINISCALCHI. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

a Roma, presso la Galleria Nazionale di Arte Moderna di Valle Giulia, sta per essere eseguito, nell'ambito del progetto di ampliamento della struttura, l'abbattimento della cosiddetta « ala Cosenza », ampliamento inaugurato nel 1988 e sede di prestigiose mostre internazionali;

la suddetta ala della Galleria rappresenta una realizzazione architettonica del noto Luigi Cosenza, uno dei più interessanti esponenti del razionalismo italiano

che ha scritto una pagina significativa e pregnante dell'architettura moderna del nostro Paese;

nei criteri previsti per l'ampliamento della Galleria, nella elaborazione del bando di gara, non si prendeva in considerazione il « sacrificio » di un'opera di inestimabile valore storico e culturale, simbolo eccellente della nostra architettura contemporanea;

il progetto risultato vincitore, prevedendo nella realizzazione dell'ampliamento della Galleria la demolizione dell'« ala Cosenza », ha di fatto disatteso il richiamato criterio adottato dal bando (ampliamento che non comportasse la demolizione della suddetta ala);

numerosi quanto convinti dissensi, sono stati espressi da illustri architetti ed esperti della progettazione in relazione alla demolizione della struttura realizzata dall'architetto Cosenza;

il progetto di ampliamento in questione ha ad oggetto un bene demaniale di interesse culturale che, in quanto tale, è inalienabile — articolo 822 codice civile — fin quando non intervenga un provvedimento del Ministro, massima autorità amministrativa in materia culturale, così come espresso anche dal nuovo Codice dei Beni Culturali (articolo 10 comma 2a — articolo 11 comma 1c) approvato dal Consiglio dei Ministri;

il complesso della Galleria Nazionale è ubicato in una zona che gode di specifica tutela nell'ambito del vigente piano regolatore e pertanto necessita di una variante al piano stesso;

le richiamate esigenze di salvaguardia e tutela dell'ala progettata da Cosenza, rappresentano necessità primarie da anteporre alla realizzazione dei lavori di ampliamento, attualmente in appalto;

talvolta, purtroppo, la tutela del « moderno » non gode della stessa considerazione culturale e sociale probabilmente anche in ragione di una carenza di salvaguardia e catalogazione delle opere,

come quella del Cosenza, che rappresentano un patrimonio collettivo di inestimabile valore —:

quali urgenti provvedimenti il Ministro interrogato intenda adottare per impedire che, nel piano di ampliamento della Galleria Nazionale di Arte Moderna si privi di adeguata tutela un'opera tanto significativa per l'architettura contemporanea che rischia di essere sacrificata in nome di un progetto elaborato sulla demolizione, ancorché legittimamente presentato e scelto nelle competenti Commissioni;

se non ritenga di dover segnalare un correttivo al progetto in corso che consenta di ampliare la Galleria senza il sacrificio dell'« ala Cosenza ». (5-02881)

*Interrogazioni a risposta scritta:*

MARTELLA. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

nel 1992, a seguito del ritrovamento di una nave romana nel tratto di mare antistante la spiaggia di Caorle (Venezia) e dei successivi nuovi ritrovamenti di materiale archeologico marino, il Comune di Caorle ha istituito (delibera del Consiglio comunale n. 79 del 17 novembre 1992) il Museo Civico di Caorle, con sede provvisoria in Caorle, presso la ex scuola elementare « A. Bafile », non aperta al pubblico ed adibita solo a deposito conservativo dei reperti;

nel 1993 la soprintendenza archeologica per il Veneto ha formalizzato al comune di Caorle il deposito e la custodia di tutto il materiale archeologico presente e reperibile nel futuro in sito o in altre aree marine;

nel 1995 l'amministrazione comunale di Caorle ha avviato l'iter per l'acquisizione dell'area « ex azienda agricola Chigiato », sita in Caorle, località Ponte

Saetta, compresi i vari fabbricati ivi insistenti da destinare a sede definitiva del museo;

su parere favorevole del direttore del centro di progettazione museale del Ministero per i beni culturali, e sentiti gli organi territoriali del Ministero stesso, con deliberazione n. 120 del 27 dicembre 1995, il Consiglio comunale di Caorle ha confermato, con variante parziale al piano regolatore generale, la destinazione dell'area citata alla realizzazione di un « Museo nazionale di archeologia del mare »;

nel 1998, con nota n. 10992, la soprintendenza archeologica del Veneto ha confermato il parere di realizzare a Caorle, d'intesa con quel comune, il « Museo nazionale di archeologia del mare », richiedendo, nello stesso tempo, il finanziamento dei primi studi di ricerca e prospezione archeologica sull'intera gronda dell'alto Adriatico;

nello stesso anno 1998 sono stati definitivamente acquisiti, mediante esproprio, l'area ed i fabbricati dell'ex azienda Chiggiato;

negli anni seguenti sono stati perfezionati, fra il comune di Caorle e la soprintendenza archeologica per il Veneto delegata dal Ministero, i vari adempimenti per la concessione in comodato novantennale al Ministero per i beni e le attività culturali degli immobili e delle aree (ex Chiggiato) da destinare a sede del « Museo nazionale di archeologia del mare »;

detta concessione è stata formalizzata nel febbraio del 2002;

nello scorso anno 2003 sono proseguiti i contatti fra il comune di Caorle, la soprintendenza regionale per i beni e le attività culturali del Veneto e la soprintendenza per i beni archeologici del Veneto per concordare le iniziative da attivare per la realizzazione del museo;

nell'iniziativa sono stati investiti a tutt'oggi, per l'acquisizione dell'area e degli immobili, per gli studi preliminari alla

realizzazione del museo, per la raccolta e la custodia dei reperti, oltre due milioni di euro;

esiste la possibilità di accedere, in presenza di un progetto definitivo, ad importanti finanziamenti europei;

il comune di Caorle, d'intesa con gli altri Enti territoriali interessati, è pronto a supportare attivamente, quest'importante iniziativa;

sussiste l'urgenza di dare una definitiva sistemazione, anche sotto l'aspetto conservativo, ai molti reperti oggi depositati e custoditi in modo precario sia a Caorle sia in altre sedi regionali —;

se il Ministro non ritenga opportuno far inserire l'istituendo « Museo nazionale di archeologia del mare » di Caorle nel programma d'interventi prioritari d'interesse nazionale;

se il Ministro non ritenga altresì opportuno attivarsi perché siano assicurati per tale iniziativa, nei limiti delle risorse disponibili, i necessari contributi finanziari, garantendo fin d'ora tutta l'assistenza tecnico-scientifica necessaria da parte dei propri organi territoriali competenti. (4-08970)

COLUCCI. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

in via Faccioli 12, a Milano, è stata demolita totalmente Villa Soncini, edificio di particolare pregio architettonico risalente ai primi del '900 con l'annesso parco (1400 mq.), per far posto all'edificazione di un palazzo di 9 (nove) piani che risulta del tutto decontestualizzato con l'edificato circostante dello storico Borgo di Baggio;

il Ministero per i beni e le attività culturali ha rilevato che anche laddove non si rilevino « dichiarati strumenti di tutela ai sensi del decreto legislativo 490/99 (T.U. delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, in materia di vincoli ambientali e/o pae-

sistici) », si debbano comunque controllare con particolare cautela demolizioni e costruzioni, « soprattutto quando queste ultime per volumetria, altezza e caratteristiche tipologiche appaiano del tutto decontestualizzate »;

la D.I.A. onerosa PG 58459/2003, pratica n. 1466/2003 presentata dal Soc. CA.EMA srl nella persona dell'Amministratore unico Emanuela Caire, denuncia ristrutturazione e ampliamento e dichiara che le opere da eseguirsi consistono in opere di ampliamento e nuova edificazione di « ... una costruzione residenziale, che comprende due frontespizi laterali, uno di nove piani e uno di quattro piani ... inoltre il volume costituito da tre piani ad uso residenza e un sottotetto »;

in base alla definizione degli interventi edilizi di cui all'articolo 3 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380) gli « interventi di ristrutturazione », come definiti alla lettera *d*) di tale articolo configurano fattispecie ben diverse da quanto si intende realizzare in Via Faccioli 12, laddove la situazione sembra invece dover essere riferita a quanto disposto dalla successiva lettera *e*) dello stesso articolo, con riguardo agli « Interventi di nuova costruzione, in particolare per quanto concerne la trasformazione edilizia e urbanistica del territorio —:

quali provvedimenti intenda adottare il Ministro per i beni e le attività culturali in relazione a questa oggettiva sminuizione del patrimonio artistico-culturale ed architettonico di Milano, al fine di assicurare che il costruendo edificato si armonizzi con quello circostante. Nel merito si chiede se il Ministro intenda sollecitare alla Soprintendenza per i Beni architettonici un intervento diretto a garantire la necessaria coerenza del tessuto urbano circostante l'edificio demolito e l'annesso parco a prescindere dall'esistenza di un vincolo specifico e nel più generale esercizio delle sue funzioni di controllo sulle procedure utilizzate, verificando l'oppor-

tunità di una revisione del progetto in base all'impatto ambientale, a salvaguardia del patrimonio urbanistico dello storico Borgo di Baggio. (4-09032)

\* \* \*

## COMUNICAZIONI

*Interpellanza urgente*  
(ex articolo 138-bis del regolamento):

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle comunicazioni, per sapere — premesso che:

con decisione del 2 aprile 2003, la Commissione europea ha autorizzato la concentrazione dei gruppi News Corp e Telepiù e la conseguente creazione del nuovo gruppo Sky Italia, attraverso la fusione delle due emittenti a pagamento Stream e Telepiù, a condizione della cessione delle frequenze in uso all'emittente Telepiù;

la cessione di dette frequenze è avvenuta, previo parere favorevole del Commissario europeo alla concorrenza, a favore della società Holland Coordinator & Service Company Italia S.p.A., società costituita dall'imprenditore tunisino Tarak Ben Ammar e dall'emittente francese Tf1 e risultano attualmente utilizzate per la diffusione di due canali in chiaro, l'uno trasmesso in tecnica analogica e l'altro in tecnica digitale;

a suo tempo, entrambe le frequenze in questione furono rilasciate — in forza di una concessione ai sensi dell'articolo 7, comma 1 dell'allegato I alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, n. 78 del 1° dicembre 1998 e in forza di un'autorizzazione provvisoria ai sensi dell'articolo 3, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249 — esclusivamente per la trasmissione di programmi ad accesso condizionato;

nella summenzionata delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunica-